

N. 165/07 SENT.  
N. 495/05 R.A.C.  
N. 1855 CRON.  
N. 263 REP.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI SULMONA

in persona del giudice unico, dott. Roberto Amatore, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al nr. 495 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2005, con conclusioni precisate all'udienza del 21 febbraio 2007 e vertente

**TRA**

~~TELECOM ITALIA SPA~~, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Sulmona, ~~Via Ovidio n. 31~~, presso lo studio dell'Avv. ~~Alessandro Mangiotta~~, che la rappresenta e difende per procura posta a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

**E**

TELECOM ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Sulmona, Corso Ovidio n. 31, presso lo studio dell'Avv. Lucio Speranza, rappresentata e difesa dall'Avv.to Grigio Falini per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTA

OGGETTO: inadempimento contrattuale

**CONCLUSIONI**

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 febbraio 2007, i procuratori delle parti costituite così concludevano:

per la società attrice: "L'Avv. ~~Mangiotta~~ solleva questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 11 della legge 31 luglio 1997 fonte della deliberazione n. 182/2002 dell'autorità delle garanzie per le telecomunicazioni poiché in contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 della costituzione in quanto all'art. 3 la legge sopra indicata è in aperto contrasto con il principio di eguaglianza poiché renderebbero meno eguali i cittadini che intendono convenire in giudizio società come la telecom obbligandoli a coltivare procedure conciliative dilatorie e defatiganti tenuto anche conto che i Corecom, addirittura inesistenti sino alla fine del 2006, sono localizzati solo presso i capoluoghi di Regione ancora non attivi in concreto e la procedura da attivare è complessa anche e soprattutto in relazione alle istanze cautelari come nel caso di specie. in ordine all'art. 24 della Carta costituzione "Tutti

possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi” e dell’art. 25 “giudice naturale precostituito per legge”, si evidenzia che siffatta previsione normativa preclude al cittadino soprattutto in via d’urgenza la possibilità di ricorrere al giudice competente per ottenere giustizia essendo impraticabile di fatto la possibilità di ricorrere agli organi conciliativi per ottenere una decisione cautelare poiché da un lato inesistenti gli organi competenti e dall’altro i cittadini sarebbero tenuti a sborsare una somma di denaro ultronea rispetto a quella poi dovuta dinanzi all’autorità giudiziaria. Sicchè e sotto gli accennati profili è chiaro il contrasto tra la norma impugnata e il dettato costituzionale. In via subordinata sic chiede la sospensione al fine di espletare il tentativo di conciliazione stante l’inesistenza dell’organo a ciò deputato sino all’ottobre 2006 come appunto documentato in atti e la impossibilità di rendere il servizio da parte della Camera di commercio come pure documentato. In via ulteriormente subordinata si riporta a tutte le conclusioni già rassegnate in atti che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte. L’Avv. ~~Mangano~~ deposita altresì copia missiva Corecom – Abruzzo in cui si attesta la operatività a decorrere dal 1 ottobre 2006 e copia del regolamento di conciliazione della Camera di Commercio in cui è previsto a pena di inammissibilità il pagamento di una somma di denaro direttamente proporzionale al valore della controversia”.

**IL CASO .it**

per la società convenuta : “Precisa le proprie conclusioni in via istruttoria come da memoria ex art. 184 Cpc e per il resto riportandosi a quelle rassegnate in comparsa di costituzione e risposta depositate in atti qui da intendersi integralmente riportate e trascritte chiede darsi atto della concessione del provvedimento ex art. 700 Cpc concesso ante causam. L’Avv. Speranza insiste, in special modo, per l’accoglimento delle eccezioni di improponibilità a motivo del mancato espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione”.

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato la ~~TELECOM ITALIA SPA~~ conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Sulmona la TELECOM ITALIA SPA, per ivi sentire dichiarare la illegittimità della condotta contrattuale e delle pretese avanzate dalla società convenuta ; per sentir dichiarare la sua non debenza nei confronti di quest’ultima ; in via subordinata, per sentir determinare l’esatto ammontare delle somme dovute alla società convenuta ; per sentir condannare la società convenuta al pagamento in suo favore del risarcimento dei danni patiti ; vinte le spese di lite. Deduceva la società attrice nell’atto introduttivo che aveva ricevuto dalla società convenuta una richiesta di pagamento della somma pari ad € 9000 per il traffico della linea Internet Hdsl afferenti a tre bimestri degli anni 2003-2004 ; che aveva immediatamente contestato il detto consumo addebitatole, rifiutandosi di eseguire il pagamento e provvedendo al pagamento del solo canone di abbonamento ; che la Telecom Italia Spa aveva provveduto, non curante delle doglianze, alla sospensione del servizio Hdsl intimando il pagamento di quanto preteso ; che successivamente la società convenuta aveva minacciato la sospensione anche del servizio telefonico oggetto di distinto rapporto contrattuale i cui costi erano stati regolarmente pagati ;

che pertanto era stata costretta a chiedere all'intestato Tribunale l'emissione di un provvedimento d'urgenza volto ad inibire la sospensione di tale illegittima condotta ; che il detto provvedimento era stato concesso inaudita altera parte ; che con pronuncia datata 7 maggio 2005 il Presidente del Tribunale aveva confermato il provvedimento inibitorio già concesso ; che era suo interesse sentire accertare per via giurisdizionale la illegittimità delle condotte sopra descritte.

Tanto premesso in fatto, la società attrice adiva questo giudice, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni innanzi precisate.

Si costituiva in giudizio la società convenuta, depositando comparsa di risposta, con la quale contestava le domande attoree, chiedendone il rigetto ; con il favore delle spese di lite.

Eccepivano in via pregiudiziale la improponibilità della domanda per il mancato esperimento dell'obbligatorio tentativo di conciliazione ; nel merito, deduceva la infondatezza delle richieste avanzate dalla società attrice.

Nel corso del giudizio veniva acquisita la documentazione esibita dalle parti.

All'udienza del 21 febbraio 2007 i procuratori delle parti concludevano come indicato in epigrafe ed il GI riservava la causa in decisione, assegnando giorni 60 per il deposito di conclusionali e giorni 20 per le repliche.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine alla eccepita illegittimità costituzionale delle norme primarie denunciate da parte della società attrice ( e cioè, l'art. 11 della legge 31 luglio 1997 n. 497, fonte della deliberazione n. 182/2002 dell'autorità delle garanzie per le telecomunicazioni ) per contrarietà agli artt. 3, 24 e 25 della Carta Costituzionale, osserva subito il giudicante come tale eccezione non sia idonea invero a far accedere alla sospensione della causa e alla remissione della questione alla Corte Costituzionale già per la non ricorrenza nel caso di specie del primo presupposto normativamente richiesto per l'accesso al giudice delle legge, e cioè la non manifesta infondatezza della sollevata questione di illegittimità costituzionale.

Ed invero, la società denunziante si duole, in primo luogo, della contrarietà delle norme primarie sopra menzionate al parametro costituzionale dettato dall'art. 3 per la introduzione di una disparità di trattamento nella tutela giuridica del diritto di azione giudiziaria costituzionalmente garantito rispetto ad altre fattispecie ove non è prevista l'attivazione della previa procedura conciliativa per adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

Orbene, è facile replicare sul punto in esame che, da un lato, la previsione normativa di una procedura conciliativa in via amministrativa per alcune categorie di contenzioso giudiziario non introduce alcun trattamento differenziale ed ingiustificato nella tutela giuridica dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dell'utente della giustizia ( venendo peraltro tale meccanismo incontro anche ad esigenze deflative del contenzioso e dunque ad accelerazioni nella tutela dei diritti stessi dei cittadini ) e che, dall'altro, tale previsione normativa rientra nella piena discrezionalità del legislatore il quale può, nell'ambito della stessa, ritenere conforme agli interessi generali la deflazione del carico di contenzioso demandato all'autorità giudiziaria

ordinaria attraverso meccanismi di incentivazione della soluzione stragiudiziale delle controversie in particolari materie interessate dal ricorso alla giustizia ordinaria ( come peraltro, già avvenuto, nel caso delle controversie in materia lavoristica e previdenziale senza che la relativa normativa fosse tacciata di contrarietà alla carta costituzionale, sul punto si legga anche Corte Cost. 13 luglio 2000 n. 276 ). **IL CASO**.it  
Ma non supera il vaglio di non manifesta infondatezza anche l'ulteriore denuncia di illegittimità costituzionale avanzata dalla società istante in relazione all'altro parametro costituzionale dettato dall'art. 24, e ciò se solo si considera che la previsione di meccanismi deflattivi come quello ora in esame non solo non viola il diritto di azione giudiziaria dell'utente ( giacchè quest'ultimo potrà sempre ricorrere alla tutela giurisdizionale adendo l'autorità giudiziaria dopo aver esperito il tentativo di conciliazione stragiudiziale ) ma al contrario obbedisce anche all'interesse generale della "ragionevole durata" dei processi ( interesse oggi cristallizzato nella stessa Carta costituzionale dalla legge cost. 23 novembre 1999 n. 2 ) attraverso la deflazione di una parte del contenzioso a procedure di conciliazione stragiudiziali e della efficienza della pubblica amministrazione.

Ne consegue che le doglianze di incostituzionalità sollevate dalla difesa della parte convenuta risultano del tutto prive di fondamento.

Orbene, la società convenuta ha invece eccepito la improponibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 35 delle condizioni generali di abbonamento e dell'art. 1 della legge 249/1997 e della delibera dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni n. 182/2002.

Ed invero, la eccezione è fondata e la domanda va pertanto dichiarata improponibile.

Sul punto, va osservato che, come puntualmente eccepito dalla società convenuta, la parte attrice non ha esperito il tentativo di conciliazione reso obbligatorio dalle disposizioni di cui alla Legge n.249/97 del 31 luglio 1997, attuata con deliberazione n.182/2002 dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni.

Sul punto, va innanzitutto osservato che la presente controversia ha invero ad oggetto l'esecuzione di un contratto di somministrazione ex art.1559 C.C. e ss.; e più precisamente, un contratto di fornitura del servizio di telecomunicazioni intercorso tra un organismo concessionario del relativo servizio Telecom Italia Spa ed un utente.

Orbene, osserva il giudicante che in proposito l'art.1 comma 11, della Legge 31 luglio 1997 n.249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" ha sancito che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere tra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro.

Ne consegue che per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità.

Va anche ricordato che, a tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.

Peraltro, non deve neanche essere dimenticato che a riguardo l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in attuazione del disposto di cui al richiamato art.1 comma 11, della Legge 31 luglio 1997, n.249, con deliberazione 19 giugno 2002, n.182, recante "Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti" ha adottato il menzionato regolamento statuendo, tra l'altro, che "Gli utenti, singoli o associati, ovvero gli organismi di telecomunicazioni, che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato o dalle norme in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell'Autorità e che intendano agire in giudizio, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al CORECOM (Comitati Regionali per le Comunicazioni) competente per territorio" ( sul punto, confronta l'art.3 della deliberazione 19 giugno 2002, n.182) ; inoltre, ha sancito che: "la proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell'art.1 comma 11, della Legge 31 luglio 1997, n.249, sospende i termini per agire in sede giurisdizionale che riprendono a decorrere dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione. Il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza" ( sul punto, confronta l'art. 4 della deliberazione 19 giugno 2002, n.182) ; peraltro, ha previsto che "l'utente, contestualmente alla proposizione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione, o nel corso della relativa procedura, può chiedere al Dipartimento l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire l'erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'organismo di telecomunicazioni sino al termine della procedura conciliativa, ai sensi dell'art.2 comma 20, lett. e) della Legge 14 novembre 1995, n.481" (cfr. art.5 della deliberazione 19 giugno 2002, n.182).

Va anche ricordato che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in attuazione dell'ampia delega legislativa, ha esteso, con il predetto regolamento, l'obbligo di espletare il preventivo tentativo di conciliazione a tutte le controversie aventi al oggetto la violazione di diritti o interessi protetti attribuite alla competenza dell'Autorità.

Ne discende che, stante il prospettato quadro normativo sopra tratteggiato, il privato non può adire l'autorità giudiziaria se prima non abbia espletato il prescritto tentativo obbligatorio di conciliazione di cui alla Legge 31 luglio 1997 n.249, art.1 comma 11, e di cui alla deliberazione 19 giugno 2002, n.182.

Sul punto, è stato anche prospettato in dottrina ed in giurisprudenza il problema se l'obbligatorietà dell'attivazione di tale strumento extragiudiziario prima del ricorso all'A.G. riguardi soltanto la tutela giurisdizionale ordinaria ovvero si estenda anche a quella cautelare.

Orbene, osserva sul punto il giudicante che l'obbligo di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione è frutto di una scelta legislativa che sarebbe arbitrario

limitare ai procedimenti di cognizione ordinaria, posto che la norma non opera alcuna distinzione al riguardo e che peraltro il sistema è completato dalla introduzione di un meccanismo di stampo cautelare che consente l'adozione di provvedimenti temporanei anche nel breve arco di tempo riservato all'esaurimento della procedura conciliativa (confronta invero l'art.5 della deliberazione 19 giugno 2002, n.182).

Va anche osservato che, peraltro, un'altra argomentazione dirimente al riguardo è rinvenibile nel fatto che il legislatore non ha previsto per le controversie di cui qui in parola una deroga come quella sancita dall'ultimo comma dell'art. 412 bis Cod. proc. civ., in relazione alle sole controversie individuali di lavoro, per le quali vige un analogo meccanismo di condizionamento dell'azione giudiziaria al preventivo espletamento del tentativo di conciliazione in sede extragiudiziaria, in tal caso esplicitamente limitato al solo processo ordinario di cognizione. **IL CASO.it**

Ne discende che l'omessa previsione di una deroga siffatta induce a ritenere che la disciplina generale del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui alla Legge 31 luglio n.249 ed alla deliberazione del 19 giugno 2002, n.182, riguardi anche le azioni cautelari non sussistendo alcuna ragione per cui debba operarsi una tale distinzione od esclusione.

Peraltro, va anche sottolineato che nell'ambito della generica espressione "ricorso giurisdizionale" utilizzata dal legislatore devono ritenersi comprese non solo le azioni che danno ingresso a giudizi ordinari, a cognizione piena ed esauriente, ma anche le azioni cautelari come quella che ci occupa.

Da ultimo, non può neanche essere sottovalutato tale interpretazione appare assolutamente compatibile con il delineato quadro normativo (Legge 31 luglio 1997 n.249 ed alla deliberazione del 19 giugno 2002 n.182) nel quale, come già detto, è contemplata anche la possibilità, per l'utente, di chiedere, contestualmente all'istanza per l'espletamento del tentativo di conciliazione ovvero nel corso della relativa procedura, l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire l'erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'organismo di telecomunicazioni sino al termine della procedura conciliativa (confronta, sul punto, l'art. 5, comma 2, deliberazione del 19 giugno 2002, n.182).

Ciò posto, giova anche evidenziare che quant'anche volesse ipotizzarsi l'indisponibilità del CORECOM a promuovere il prescritto tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 12 della richiamata deliberazione 19 giugno 2002 n.182, recante "Conciliazione presso altri organismi", l'utente avrebbe la facoltà di esperire, in alternativa al tentativo di conciliazione presso il CORECOM un tentativo di conciliazione dinanzi agli organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie in materia di consumo che rispettino i principi sanciti dalla raccomandazione della Commissione 2001/310/CE.

Da ultimo, osserva il giudicante come la richiesta di sospensione del giudizio per consentire alla parte istante l'esperimento del prescritto tentativo di conciliazione non possa invero essere accolta atteso che tale eventualità procedimentale, già prevista nel rito lavoristico ai sensi dell'art. 412-bis Cod. proc. civ., non è stata normativamente prevista nella fattispecie oggi sub iudice e che peraltro la previsione da ultimo

una  
un  
enti  
ura  
o è  
i in  
oc.  
un  
tivo  
aso  
e la  
31  
ioni  
one  
orso  
ioni  
e le  
pare  
997  
o, è  
nza  
tiva  
one  
arte  
va (  
arsi  
one,  
ante  
, in  
di  
rsie  
lella  
per  
non  
nel  
ente  
imo

ricordata non appare neanche estendibile in via analogica ed estensiva alla diversa fattispecie in esame.

Ne consegue la revoca anche del provvedimento cautelare emesso ante-causam. Stante la novità delle questioni affrontate e la natura meramente processuale della presente sentenza, ritiene questo giudice che ricorrano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

**P.Q.M.**


Il Tribunale di Sulmona, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede :

1. dichiara improponibile la domanda ;
2. compensa tra le parti le spese di lite ;

Sulmona, 29 maggio 2007

IL CANCELLIERE  
(dr. Antonio Spadorcia)

IL GIUDICE UNICO  
Roberto Amatore



Depositato in Cancelleria  
8/6/2007  
IL CANCELLIERE  
(dr. Antonio Spadorcia)